



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
11^a Seduta
Martedì 10 novembre 2020

Deliberazione n. 70 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili.

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 17, assenti 13

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i sette articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 17, a favore 17 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 70 del 10 novembre 2020

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ
ENERGETICHE DA FONTI RINNOVABILI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2020.

Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

Il ruolo strategico crescente in materia di energia da fonti rinnovabili e le importanti ricadute che ne conseguono in termini di rispetto dell'ambiente, di risparmio energetico, di riduzione dei costi dell'energia per gli utenti finali, di sviluppo di tecniche innovative nel settore, fanno sì che il quadro normativo di riferimento sia in continua evoluzione anche per essere al passo con le mutate condizioni economiche del Paese.

Con la Direttiva 2018/2001/UE e la Direttiva 2019/944/UE sono state tracciate, a livello europeo, le linee direttrici in materia, che hanno evidenziato la necessità di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini in materia autoconsumo e accumulo di energia elettrica rinnovabile, così come sulla necessità di mettere in vendita l'energia prodotta eccedente, anche riunendosi in comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, con gli opportuni investimenti nelle reti di distribuzione e una equa condivisione degli oneri di sistema.

Per tali finalità il Parlamento europeo ha previsto che "Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile senza perdere i loro diritti in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate che ne impedirebbero o scoraggerebbero la partecipazione a una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale".

Nel nostro ordinamento un importante impulso allo sviluppo delle Comunità energetiche era stato già fornito dalla legge n. 221/2015 (cd. Collegato Ambientale), dove all'articolo 71, al fine di promuovere a livello sperimentale e sussidiario la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale, venivano istituite e promosse cd. "Oil Free Zone", intese come aree territoriali in cui "entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevedeva la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili". Inoltre la norma prevedeva che le regioni, nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, potessero disciplinare le "modalità di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia. Successivamente il concetto di "Comunità energetiche" è stato ripreso nel 2017 con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, con l'adozione della Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN), con il quale è stato anche definito il nuovo ruolo del consumatore. In particolare,



Consiglio regionale della Calabria

la SEN ha individuato la diffusione delle rinnovabili, la generazione distribuita (GD) e l'applicazione sempre più diffusa dell'Information Technology all'energia come gli elementi più rilevanti nell'influenzare il processo di evoluzione del settore elettrico.

Emerge chiaramente come il ruolo del consumatore stia mutando da soggetto passivo a soggetto attivo capace dunque, attraverso scelte sempre più consapevoli, di adattare il proprio stile di vita e quindi i consumi in risposta ai cambiamenti climatici, di prezzo dell'energia sul mercato ma anche di offrire servizi di rete a certe condizioni. Questo importante cambiamento in atto è trainato da un'evoluzione tecnologica continua: generazione distribuita, sistemi di accumulo diffusi, elettrificazione dei consumi, modalità di accesso ai dati e alle informazioni. Quest'ultimo aspetto, in particolare, comporterà sempre di più la riduzione dei costi a vantaggio delle migliori tecnologie disponibili ad un numero crescente di consumatori ai suddetti strumenti (in primis batterie e pannelli fotovoltaici) in favore di fatto dell'autoconsumo e lo sviluppo di nuovi servizi e la partecipazione attiva dei piccoli consumatori ai mercati.

Alcune regioni, come il Piemonte, con la l.r. n. 12/2018, e la Puglia, con la l.r. n. 45/2019, si sono dotate di una normativa specifica in materia di comunità energetiche da fonti rinnovabili, mentre altre (come la Sardegna) hanno avviato simili iniziative.

La presente legge si compone di sette articoli e si colloca nell'ambito dell'evoluzione normativa che sta interessando i livelli di governo nazionale ed europeo che intende sviluppare una strategia integrata in ambito energetico che punti alla generazione diffusa dell'energia tramite la leva dell'autoconsumo.

L'obiettivo principale perseguito, attraverso la promozione e l'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili, è quello di promuovere l'autoconsumo per la riduzione della povertà energetica e sociale con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Per il raggiungimento di tale finalità la presente legge mira a massimizzare il consumo locale dell'energia, a promuovere il passaggio dalla produzione di grandi impianti di generazione centralizzati a una produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili verso mercati a basse emissioni di carbonio, con abbattimenti significativi dei costi energetici per cittadini e imprese, ad aumentare l'efficienza energetica e la costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.

Si prevede anche l'istituzione, con delibera di Giunta regionale, del marchio "Energia Rinnovabile Calabria", finalizzato ad assicurare la tracciabilità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili presenti nella Regione Calabria e garantirne la qualità ecologica.

In una logica integrata in materia ambientale, nella logica dell'economia circolare, la proposta di legge prevede che le comunità energetiche possano promuovere ed adottare contratti di fiume, di lago e di costa, per perseguire le finalità indicate nell'articolato.



Consiglio regionale della Calabria

La presente legge, in linea con la normativa europea, nazionale di riferimento, considerate anche alcune esperienze regionali in atto, punta a favorire lo scambio di energia pulita fra soggetti che appartengono ad una comunità, attraverso la gestione delle fonti energetiche e la distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro.

L'articolo 1 indica le finalità della legge e definisce il ruolo della Regione, che, in attuazione della Direttiva 2018/2001/UE e Direttiva 2019/944 UE, sostiene e partecipa all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici. L'obiettivo è quello di favorire la transizione da produzione di grandi impianti di generazione centralizzati a produzioni decentrate di energia da fonti rinnovabili e muoversi verso mercati a basse emissioni di carbonio.

L'articolo 2 prevede la costituzione di comunità energetiche rinnovabili su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, avvalendosi di specifico protocollo di intesa condiviso con il competente dipartimento regionale che sostiene la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo accumulo dell'energia sulla base di criteri definiti dalla giunta regionale. Si ritiene strategica la scelta di affidare l'iniziativa per la costituzione delle comunità energetiche a un uno o enti locali (soggetti pubblici) che dovranno farsi promotori di iniziative volte a sperimentare e a dimostrare la fattibilità tecnica ed economica delle azioni proposte e, di conseguenza, attivare i processi di filiera che consentono di attrarre altri soggetti pubblici e privati per realizzare gli strumenti propri delle smart community. Nel medesimo articolo è stabilito che alle comunità energetiche rinnovabili possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni oppure a procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità energetica. E' consentita la partecipazione alle imprese, ove non costituisca l'attività commerciale o professionale principale. Inoltre viene stabilito che le comunità energetiche rinnovabili acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e diffusione del sistema di distribuzione, di accumulazione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. Per queste finalità, vengono implementati progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.



Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 3 prevede che con delibera di Giunta venga istituito e regolamentato il marchio di qualità ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria" al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo di un mercato dell'energia pulita da fonti rinnovabili su base volontaria, garantirne la tracciabilità e la qualità ecologica degli impianti per la produzione presenti in Regione anche in relazione al loro impatto paesaggistico e nel rispetto della fonte naturale.

L'articolo 4 definisce le attività proprie delle comunità energetiche rinnovabili; stabilisce inoltre che è istituito, presso il dipartimento regionale competente, il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Calabria disciplinato con regolamento che verrà approvato dalla Giunta regionale. Tra le attività delle comunità energetiche rinnovabili rientrano la produzione, l'autoconsumo, l'accumulo e la cessione dell'energia rinnovabile, la possibilità di stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia. Rientrano inoltre nelle funzioni delle comunità energetiche rinnovabili: la redazione e adozione di un bilancio energetico, la redazione e adozione di un PAESC congiunto, anche su scala sovracomunale, che individui le azioni per l'efficientamento energetico, per l'aumento della produzione di energia rinnovabile e la dismissione degli impianti e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.

L'articolo 5 dispone, ai sensi delle Direttive Europee sulle Acque (2000/60/CE) e sulle Alluvioni (2007/60/CE), che la comunità energetica rinnovabile possa promuovere ed adottare contratti di fiume di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione.

L'articolo 6 dispone la norma finanziaria, prevedendo che le spese afferenti all'istituzione del marchio di cui all'articolo 3, quantificate in euro 1.500 per l'esercizio 2020, trovano copertura mediante le disponibilità esistenti sul Programma U.20.03, capitolo U700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, che viene ridotto del medesimo importo, con contestuale allocazione della stessa somma su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U. 17.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022, annualità 2020.

Infine, l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della presente legge.



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Contesto socio-economico cui si riferisce la legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

La presente legge intende promuovere la costituzione, nell'ambito del territorio regionale, delle comunità energetiche da fonti rinnovabili, con il fine di favorire l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili da parte dei cittadini e delle comunità.

La legge è coerente con la normativa comunitaria e statale in materia, tesa a promuovere la produzione a bassa emissione di carbonio, il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente.

È prevista inoltre l'istituzione di un marchio di qualità ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria", finalizzato a garantire la tracciabilità e la qualità ecologica dell'energia prodotta da fonti rinnovabili nella Regione Calabria. E inoltre previsto che, al fine di valorizzare gli elementi naturalistici, culturali, produttivi ed artistici dei territori, in un'ottica di sviluppo sostenibile, tutela dell'habitat e sviluppo dell'economia circolare nell'ambito regionale, la comunità energetica promuova ed adotti contratti di fiume e di costa, quali strumenti volontari di progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

I destinatari della legge sono soggetti sia pubblici che privati, che possono partecipare alle comunità energetiche costituite su iniziativa di uno o più enti locali.

La presente legge prevede che la Regione possa promuovere e partecipare all'istituzione delle comunità energetiche regionali (art. 1), condivida i protocolli d'intesa adottati dalle comunità energetiche (art. 2), istituisca con deliberazione di Giunta regionale il marchio di qualità ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria" (art. 3).

La legge ha carattere completamente ordinamentale e non determina pertanto nuove spese per il bilancio annuale e/o pluriennale della Regione, fatta eccezione per gli oneri previsti per la registrazione del marchio "Energia Rinnovabile di Calabria", quantificati in € 1.500,00 per l'esercizio finanziario 2020.



Consiglio regionale della Calabria

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa: elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi

SCHEDA DI SINTESI

Articolo	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art. 1	<p>La norma non comporta alcun onere. La promozione verrà svolta dagli uffici regionali mediante un'attività di pubblicità e diffusione (anche con riunioni, seminari, predisposizione di opuscoli informativi in formato digitale preparati da personale interno all'amministrazione) delle conoscenze e la pubblicizzazione, attraverso siti web pubblici o comunque accessibili gratuitamente, delle opportunità offerte dalla costituzione delle comunità energetiche. Anche la partecipazione alle comunità, nei casi in cui si dovesse decidere adottare tale misura, dovrà avvenire senza alcun onere a carico del bilancio regionale e avrà finalità promozionali delle comunità energetiche da fonti rinnovabili.</p> <p>Anche l'intervento previsto dal secondo comma ha la finalità di stimolare mediante un'attività di diffusione delle conoscenze, la creazione e la diffusione delle comunità energetiche nel territorio regionale valorizzando le opportunità derivanti da tale strumento. La diffusione dei nuovi piccoli impianti e la diffusione dei presumer, che producono l'energia che usano, toglie fette di mercato ai grandi impianti di produzione e favorisce il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.</p>
Art. 2	<p>La norma non comporta alcun onere finanziario in quanto ha natura ordinamentale. Prevede infatti le modalità con le quali si devono costituire le comunità energetiche, individua i soggetti che possono promuoverle, stabilisce le condizioni per il mantenimento della qualifica prevista dalla legge e disciplina alcune della attività che le comunità possono svolgere.</p>
Art. 3	<p>L'unico onere finanziario derivante da questa norma è quello relativo all'istituzione del marchio "Energia Rinnovabile Calabria, quantificato in € 1.500,00.</p> <p>La realizzazione del marchio è prevista in due fasi:</p>



Consiglio regionale della Calabria

	<p>1. Ideazione grafica: l'ideazione del marchio sarà effettuata con risorse umane e strumentali interne al dipartimento regionale competente. Nella fase ideativa saranno coinvolti gli istituti delle scuole secondarie di secondo grado. La fase non comporta oneri a carico del bilancio regionale;</p> <p>2. Deposito e registrazione: verrà depositata domanda di registrazione di marchio comunitario EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale). I costi di deposito e di registrazione ammontano a Euro 1.500.</p> <p>Tale costo sarà coperto facendo ricorso alle risorse di cui alla Missione 20, programma 03, relativo fondo speciale di parte corrente per le leggi in corso di approvazione</p>
Art. 4	<p>La norma non comporta alcun onere finanziario. I commi 1 e 2 hanno carattere ordinamentale in quanto prevedono alcune tipiche attività che le Comunità energetiche devono o possono svolgere. Il Registro previsto dal comma 3, sarà tenuto dal Dipartimento proponente, nelle modalità previste dal Regolamento attuativo, da adottare entro 90 giorni e sarà comunque gestito informaticamente con le risorse umane e strumentali già in dotazione allo stesso Dipartimento. Con la sottoscrizione della presente relazione il Dipartimento proponente attesta che dispone delle dotazioni umane e strumentali necessarie per far fronte alle attività previste per la tenuta del registro.</p>
Art. 5	<p>La norma, che ha natura ordinamentale, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Si prevedono infatti delle attività che le Comunità energetiche possono svolgere ai sensi delle Direttive UE 2000/60/CE e 2007/60/CE e, in particolare, la possibilità di promuovere ed adottare contratti di fiume, lago e costa, per le finalità precisate nella stessa norma.</p>
Art. 6	<p>La norma contiene una clausola finanziaria che individua le risorse finanziaria per la copertura dei costi previsti dall'art. 3</p>
Art. 7	<p>Prevede entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione. Ha natura ordinamentale e non comporta pertanto oneri finanziari.</p>
	Totale 1.500,00



Consiglio regionale della Calabria

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo		Spesa corrente o in conto capitale di carattere annuale		Oneri finanziari ANNO 2020	
Art. 1				Euro 0,00	
Art. 2				Euro 0,00	
Art. 3		Spese conto corrente		Euro 1.500,00	
Art. 4				Euro 0,00	
Art. 5				Euro 0,00	
Art. 6				Euro 0,00	
Art. 7				Euro 0,00	
Missione	Programma	Titolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
20	03		- 1.500,00 €	€ 0	€ 0
17	01		1.500,00 €	€ 0	€ 0
Totale			€ 0	€ 0	€ 0

Spesa annua a regime: nessuna spesa a regime.

Oneri di gestione: 1.500,00 euro per il marchio "Energia rinnovabile di Calabria"

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e della Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, promuove e partecipa, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

2. La Regione, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, promuove il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati ad una produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio.

Art. 2 (Comunità energetiche rinnovabili)

1. Le comunità energetiche rinnovabili sono costituite su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, i quali adottano un protocollo di intesa condiviso con il dipartimento regionale competente e redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo dell'energia.

2. Alle comunità energetiche rinnovabili possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni o a procedure ingiustificate o discriminatorie che impediscano la partecipazione a una comunità energetica.

3. La partecipazione delle imprese alle comunità energetiche è consentita se essa non costituisce l'attività commerciale o professionale principale.

4. Le comunità energetiche rinnovabili acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta, destinata all'autoconsumo da parte dei membri, non è inferiore al 60 per cento del totale.

5. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e diffusione



Consiglio regionale della Calabria

del sistema di distribuzione, di accumulazione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.

6. A tal fine, secondo quanto previsto al comma 5, la comunità energetica rinnovabile sostiene progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.

Art. 3 (Qualità ecologica)

1. Per il sostegno, la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia pulita da fonti rinnovabili, la Giunta regionale istituisce e regola il marchio di qualità ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria".

2. Il marchio garantisce la tracciabilità dell'energia e la qualità ecologica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nella Regione, anche in relazione al loro impatto paesaggistico ed al rispetto della fonte naturale.

Art. 4 (Attività)

1. Le comunità energetiche rinnovabili possono:
a) produrre l'energia rinnovabile, autoconsumarla, immagazzinarla e cederla, anche a titolo gratuito, quale strumento di lotta alla povertà energetica e sociale;

b) stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia.

2. Le comunità energetiche rinnovabili:

a) redigono e adottano un bilancio energetico entro novanta giorni dalla data della loro costituzione;

b) redigono e adottano entro novanta giorni dalla data della loro costituzione un PAESC congiunto, anche su scala sovracomunale, che individui le azioni per l'efficientamento energetico, per l'aumento della produzione di energia rinnovabile e la dismissione degli impianti e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.

3. Presso il dipartimento regionale competente è istituito il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Calabria, la cui disciplina è demandata al regolamento attuativo che è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 5 (Comunità circolare)

1. Ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la comunità energetica rinnovabile promuove e adotta contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione.

Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500,00 euro per l'annualità 2020, si provvede con le disponibilità esistenti sul Programma U.20.03 - capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022 della Regione Calabria, annualità 2020, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.17.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020 - 2022, annualità 2020.

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.